

Bruxelles, 15 giugno 2026  
(OR. en)

10608/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0143 (NLE)

---

---

UD 182

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 278 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato e della raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione SA

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 278 final.

---

All.: COM(2026) 278 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 12.6.2026  
COM(2026) 278 final

2026/0143 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato e della raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione SA**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda una decisione quadro che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione alla preparazione e all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato (convenzione SA) e la raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato che, ai sensi dell'articolo 2 della stessa, ne costituisce parte integrante.

Essa mira a sostituire la decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio del 19 dicembre 2023<sup>1</sup>, che cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026.

Essa intende inoltre includere nell'ambito di applicazione la raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci adottata a norma dell'articolo 16 della convenzione SA, ossia l'ultima adottata mediante la decisione (UE) 2025/1308 del Consiglio<sup>2</sup>.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci**

La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("la convenzione SA") mira a facilitare il commercio internazionale nonché la raccolta, il raffronto e l'analisi di statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale. Essa comprende, come allegato, la nomenclatura SA, un sistema internazionale armonizzato che consente ai paesi partecipanti di classificare i beni scambiati su base comune a fini doganali. In particolare la nomenclatura SA comprende la designazione delle merci, articolata in voci e sottovoci, e i relativi codici numerici, sulla base di un sistema di codici a 6 cifre. La nomenclatura SA, che è rivista ogni cinque anni<sup>3</sup>, è applicata da più di 190 amministrazioni a livello mondiale; di conseguenza oltre il 98 % delle merci scambiate al mondo è classificato in base alla stessa.

La convenzione SA è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio, del 19 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA (GU L, 2023/2898, 22.12.2023).

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2025/1308 del Consiglio, del 23 giugno 2025, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione a una raccomandazione dell'OMD a norma dell'articolo 16 che modifica il sistema armonizzato (GU L, 2025/1308, 2.7.2025).

<sup>3</sup> Dalla sua introduzione nel 1988 la nomenclatura SA è stata rivista sette volte. Le revisioni sono entrate in vigore rispettivamente nel 1996, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 e 2028.

L'Unione europea e tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo<sup>4</sup>.

## **2.2. L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)**

L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale, è un organo intergovernativo indipendente, la cui missione è migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni doganali. L'OMD rappresenta 187 amministrazioni doganali di tutto il mondo. L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio. Ciascun membro del consiglio dispone di un voto. Le decisioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e aventi diritto di voto. L'Unione esercita, a titolo transitorio, diritti e obblighi identici a quelli dei membri dell'OMD in attesa dell'entrata in vigore dell'emendamento della convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale.

Il comitato del sistema armonizzato (comitato SA) è un comitato tecnico dell'OMD incaricato dei lavori preparatori collegati alla convenzione SA, i cui compiti principali sono elencati di seguito:

- redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato ed esercitare, in relazione al sistema armonizzato, altri poteri e funzioni ritenuti necessari dal consiglio dell'OMD o dalle parti contraenti. Esso può istituire organi preparatori, quali sottocomitati o gruppi di lavoro;
- formulare raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei testi giuridici del sistema armonizzato, anche mediante la risoluzione delle controversie in materia di classificazione fra le parti contraenti, facilitando in tal modo il commercio;
- proporre modifiche e aggiornamenti del sistema armonizzato per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti dei flussi commerciali, come pure di altre esigenze degli utenti del sistema armonizzato;
- promuovere l'applicazione generalizzata del sistema armonizzato ed esaminare questioni generali e politiche ad esso attinenti.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione SA, il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale due volte all'anno. In pratica le riunioni del comitato SA si tengono solitamente in marzo e in settembre.

L'Unione e i suoi Stati membri dispongono congiuntamente di un solo voto in seno al comitato SA. Le decisioni del comitato SA relative alle questioni interessate dalla presente decisione quadro sono adottate a maggioranza semplice.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione SA, il consiglio dell'OMD esamina le proposte di modifica della nomenclatura preparate dal comitato SA e può raccomandarle alle parti contraenti. A norma dell'articolo 16 della convenzione SA, le modifiche raccomandate dal consiglio dell'OMD si considerano accettate se nessuna parte contraente solleva obiezioni entro sei mesi dalla notifica delle stesse.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato, redatti nel corso di una sessione del comitato SA, sono considerati

---

<sup>4</sup> Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

approvati dal consiglio dell'OMD se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al comitato SA per riesame o rinviarla al consiglio.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione SA, una volta sottoposta al consiglio dell'OMD una questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 di tale articolo, il consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno membro del consiglio dell'OMD il quale sia parte contraente della convenzione SA non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato SA, per riesame.

### **2.3. Gli atti previsti**

La proposta di decisione quadro riguarda i seguenti atti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione SA, presi in considerazione e adottati provvisoriamente dal comitato SA, subordinatamente all'approvazione del consiglio dell'OMD mediante una procedura di approvazione tacita:

- le note esplicative, che chiariscono l'interpretazione delle note, delle voci e delle sottovoci della nomenclatura del SA;
- i pareri di classificazione, che rispecchiano le decisioni adottate dal comitato SA per quanto riguarda la classificazione di prodotti specifici;
- gli altri pareri e raccomandazioni sulla classificazione delle merci nella nomenclatura SA, quali le decisioni di classificazione o altri pareri adottati dal comitato SA.

Il quadro di riferimento proposto introduce inoltre una nuova categoria di atto, ossia una raccomandazione alle parti contraenti concernente una modifica della nomenclatura SA, che figura in allegato alla convenzione a norma dell'articolo 2 della stessa, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e alla procedura stabilita all'articolo 16 di essa. Tale raccomandazione è redatta in sede di comitato SA e presentata al consiglio dell'OMD per adozione. Ai sensi dell'articolo 16 della convenzione SA, il consiglio dell'OMD raccomanda periodicamente tale modifica della nomenclatura SA, che diventa vincolante all'accettazione della parti contraenti. Sebbene nella prassi tali modifiche abbiano seguito un ciclo approssimativamente quinquennale, questa periodicità non è contemplata dalla convenzione SA. Tenuto conto del carattere tecnico, della ridotta discrezionalità politica e dell'esigenza di garantire un allineamento tempestivo e uniforme della nomenclatura tariffaria dell'Unione con gli obblighi internazionali, l'applicazione della decisione omnibus potrebbe essere vantaggiosa.

Il quadro di riferimento proposto non copre tuttavia le modifiche del testo della convenzione SA, fatta eccezione per l'allegato della nomenclatura SA, come indicato in precedenza.

A norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione<sup>5</sup>, le autorità doganali degli Stati membri revocano le decisioni di classificazione se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura del sistema armonizzato a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato, con effetto dalla data di

---

<sup>5</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

pubblicazione della comunicazione della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

### 3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

#### 3.1. Vincoli pratici nell'elaborazione e nell'adozione delle posizioni dell'UE

L'effettiva partecipazione dell'Unione al comitato SA richiede una cooperazione più intensa ed efficiente tra le istituzioni a causa di vincoli pratici nella preparazione e nell'adozione delle posizioni dell'UE.

Innanzitutto, in occasione di ciascuna delle due riunioni annuali il comitato SA tratta un numero cospicuo di questioni altamente tecniche. La tabella 1 mostra che, per le ultime cinque riunioni (2023-2025), il volume dei punti tecnici all'ordine del giorno esaminati dal comitato SA è rimasto molto elevato, come il numero di decisioni da adottare che producono effetti giuridici.

**Tabella 1 - Decisioni del comitato SA (CSA) per tipo**

1	Riunione	CSA/72	CSA/73	CSA/74	CSA/75	CSA/76
2	Data <sup>6</sup>	14/18- 29.9.2023	4/6-15.3.2024	11/16- 27.9.2024	5/10- 21.3.2025	15/17- 26.9.2025
3	<b>Elementi tecnici</b>	<b>66</b>	<b>77</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>66</b>
4	Note esplicative	3	12	7	6	2
5	Pareri di classificazione	20	20	15	13	17
6	Decisioni di classificazione/orie ntamenti	31	33	20	41	29
7	<b>Totale (4+5+6)</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>48</b>

In secondo luogo, l'Unione continua a essere uno dei principali contributori ai lavori del comitato SA, in quanto presenta un'importante mole di proposte e argomenti (questioni o controversie di classificazione con paesi terzi, proposte di modifiche delle note esplicative del SA) che sono periodicamente inseriti nell'ordine del giorno del comitato SA. Dieci dei punti all'ordine del giorno CSA/72 sono stati presentati dall'UE, cinque per il CSA/73, sette per il CSA/74, quattro per il CSA/75, sei per CSA/76 e sei per il CSA/77.

In terzo luogo, la disponibilità dei documenti di lavoro e dei relativi allegati è ancora problematica, sebbene si possa osservare un miglioramento generale della situazione, con ripetuti inviti da parte dell'Unione e di altre parti contraenti al segretariato dell'OMD ad affrontare la questione. Il regolamento interno del comitato SA (articolo 10) dispone che in linea di principio tutti i documenti di lavoro di base dovrebbero essere trasmessi ai membri del comitato almeno 30 giorni prima della data di apertura della sessione. La pratica mostra che tale regola non è sempre rispettata e che diversi documenti e i relativi allegati nonché i documenti complementari sono messi a disposizione in data successiva, con l'aggiunta di importanti informazioni tecniche, interpretazioni giuridiche o documenti di sintesi presentati dalle parti contraenti o da altri portatori di interessi, quali organizzazioni internazionali, di propria iniziativa o su invito del segretariato dell'OMD.

<sup>6</sup> Incluso il gruppo di lavoro del comitato SA pre-sessione.

La tabella 2 mostra la situazione per quanto riguarda la disponibilità dei documenti di lavoro del comitato SA e dei relativi allegati negli ultimi due anni.

**Tabella 2 - Disponibilità dei documenti di lavoro e dei relativi allegati**

Riunione	Disponibilità di documenti e allegati		
	> 30 gg./riunione	30 gg.- 15 gg./riunione	< 15 gg./riunione
CSA/72	78	7	1
CSA/73	61	23	1
CSA/74	67	10	5
CSA/75	44	37	4
CSA/76	71	4	7
CSA/77	76	11	7

### **3.2. Valutazione del funzionamento del rinnovato quadro di riferimento seguito dalla decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio**

Con la decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio è stato istituito un quadro flessibile e pragmatico per garantire una preparazione e un'adozione armoniose ed efficienti delle posizioni dell'Unione, in modo che gli interessi dell'Unione in sede di OMD possano essere efficacemente difesi. Tale quadro di riferimento è stato rinnovato mediante decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio.

In primo luogo, gli esperti di classificazione della Commissione hanno analizzato sistematicamente tutti i punti all'ordine del giorno, riesaminato la prassi di classificazione degli Stati membri e preparato progetti di posizione, integrati, ove necessario, da consultazioni esterne con le associazioni di categoria europee o altri portatori di interessi. Tali progetti di posizione sono stati poi discussi con esperti degli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti doganali. Dopo l'adozione da parte della Commissione, tali progetti di posizione sono stati trasmessi al Consiglio per discussione e adozione finale.

Con tale intensificazione della cooperazione fra le istituzioni, nonostante l'elevato volume e il carattere altamente tecnico delle questioni trattate dal comitato SA nonché il lasso di tempo molto ridotto tra la disponibilità dei documenti e la discussione effettiva nelle riunioni del comitato SA, le posizioni sono state stabilite in modo agevole, efficiente e rapido, consentendo in tutti i casi all'UE di stabilire, esprimere e difendere attivamente le sue posizioni e i suoi interessi in seno all'OMD.

La decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio scade il 31 dicembre 2026, conformemente al relativo articolo 3.

### **3.3. Obiettivo e contenuto della proposta**

La presente proposta mira a sostituire la decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio con una decisione del Consiglio applicabile per sei anni, fino al 31 dicembre 2032, garantendo così la continuità giuridica anche per quanto attiene alla raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato.

Si propone di sostituire la decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio senza modifiche sostanziali. L'unica novità introdotta dal presente progetto di decisione riguarda l'ampliamento dell'ambito di applicazione al fine di ricomprendere la raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato.

Le decisioni in esame redatte dal comitato SA e la proposta di modifiche della nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione SA raccomandate dal Consiglio possono incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, nella fattispecie sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché sull'allegata nomenclatura combinata (NC). Le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA sono utilizzati a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella NC, nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a revocare le decisioni di classificazione se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura del SA che discende da tali decisioni di classificazione, pareri di classificazione o modifiche delle note esplicative del SA.

Alla luce del numero di questioni in merito alle quali il comitato SA è invitato a pronunciarsi in ognuna delle sue riunioni, della loro natura altamente tecnica e del tempo limitato per definire la posizione unionale a causa del breve preavviso con il quale di norma sono disponibili i documenti di lavoro, si ritiene che una decisione quadro del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, che stabilisce la posizione dell'Unione in base a principi guida e criteri per la maggioranza delle questioni in merito alle quali il comitato SA deve decidere (per es. note esplicative, pareri e decisioni di classificazione, orientamenti o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché la proposta di modifiche della nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione SA), sia necessaria per sostituire la decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio, che cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026, al fine di garantire la continuità, rafforzare la certezza del diritto e migliorare l'efficienza, evitando nel contempo l'esigenza di adottare ripetutamente singole decisioni a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. È pertanto appropriato che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD sulla base di principi guida e criteri nonché le fasi necessarie per definire la posizione dell'Unione per ciascuna riunione siano stabilite mediante una nuova decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, sulla base di una proposta della Commissione.

A tal fine la presente proposta stabilisce un quadro di riferimento ove si enumerano i principi e i criteri a norma dei quali si stabilisce la posizione dell'Unione. Tali principi e criteri sono in linea con la politica doganale consolidata e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per la classificazione delle merci all'importazione in funzione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive.

Le posizioni che dovranno essere assunte a nome dell'Unione dovrebbero rispettare i principi di semplificazione e di facilitazione della classificazione doganale, della coerenza con le regole generali per l'interpretazione del SA nell'interesse della certezza del diritto e della promozione delle migliori pratiche elaborate dall'Unione in merito.

Per stabilire tali posizioni si dovrebbero seguire i criteri generali definiti dalla convenzione SA (le regole generali per l'interpretazione del SA) nonché le caratteristiche e proprietà oggettive delle merci. Se del caso, si dovrebbero altresì prendere in considerazione criteri specifici derivati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla

classificazione delle merci nonché dagli orientamenti relativi alla classificazione doganale elaborati dall'OMD (nomenclatura del SA e relativa interpretazione fornita dalle note esplicative del SA, dai pareri di classificazione e dalle decisioni di classificazione adottati dal comitato SA) o dall'Unione (nomenclatura combinata e relativa interpretazione fornita dalle note esplicative della NC, dai regolamenti o dalle decisioni di classificazione adottati dalla Commissione o dalle conclusioni raggiunte dal comitato del codice doganale, sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica").

In linea con la decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio, la presente proposta di decisione quadro prevede inoltre che:

- la Commissione informi il Consiglio con un anticipo sufficiente prima di ogni riunione del pertinente organo dell'OMD nell'ambito della quale potrà essere adottata una decisione interessata dalla decisione quadro;
- il Consiglio abbia la facoltà di esprimere il suo disaccordo relativamente alla posizione proposta in merito a una o più decisioni SA individuali da adottare;
- per tutelare i diritti dell'Unione ed evitare che l'OMD adotti una decisione su una questione in merito alla quale il Consiglio non è in grado di raggiungere una posizione prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, la Commissione possa chiedere a nome dell'Unione che la questione sia rinviata al consiglio dell'OMD o al comitato SA per riesame;
- nei casi in cui la posizione dell'Unione in merito a una questione differisca sostanzialmente dalla decisione adottata dal comitato SA, la Commissione comunica al Consiglio se valuta che la decisione del comitato SA in questione possa essere accettata o se la questione debba essere rinviata al comitato SA per riesame, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA; Il Consiglio ha la facoltà di esprimere il suo disaccordo relativamente alla posizione proposta in merito a una o più decisioni SA individuali in questione;
- nei casi in cui l'Unione ha ritenuto necessario notificare un'obiezione in merito alla raccomandazione del consiglio dell'OMD relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato adottata ai sensi dell'articolo 16 della convenzione SA, la Commissione comunica al Consiglio la propria valutazione volta a stabilire se la raccomandazione in questione possa essere accettata o se la questione debba essere notificata al segretario generale dell'OMD.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento europeo sarà immediatamente e pienamente informato.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **4.1. Principi**

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>7</sup>.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri orientamenti sull'interpretazione del SA nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato (convenzione SA) e la raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione SA, è quindi l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

#### **4.2. Applicazione al caso di specie**

Il comitato e il consiglio del sistema armonizzato sono organi istituiti mediante un accordo, ossia la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Gli atti che il comitato SA è chiamato a redigere costituiscono atti aventi effetti giuridici. Una volta approvati dal consiglio, gli atti previsti saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. in quanto l'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del codice doganale dell'Unione<sup>8</sup> dispone che le "*autorità doganali revocano le decisioni ITV<sup>9</sup> [...] se non sono più compatibili con l'interpretazione [...] a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dal comitato SA;*". Tali decisioni predisposte dal comitato SA (le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA) sono inoltre utilizzate a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (NC), nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri.

Per quanto concerne la raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul SA adottata ai sensi dell'articolo 16 della medesima convenzione SA, il consiglio dell'OMD dovrebbe raccomandare alle parti contraenti del SA modifiche dell'allegato della convenzione SA (la nomenclatura del sistema armonizzato) con cadenza quinquennale in occasione della sessione che si svolgerà in giugno. Tali modifiche sono considerate accettate entro sei mesi, salvo obiezione di una parte contraente. Una volta entrate in vigore, le modifiche accettate sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale per tutte le parti contraenti, che sono tenute a rendere conformi al sistema armonizzato le rispettive nomenclature tariffarie e statistiche.

---

<sup>7</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>9</sup> Informazioni tariffarie vincolanti: decisioni di classificazione comunicate anticipatamente dalle amministrazioni doganali agli operatori economici, per garantire la certezza del diritto in merito alla classificazione e al trattamento tariffario applicabile alle merci soggette a importazione o esportazione.

Una volta accettata, la raccomandazione sarà quindi integrata nel diritto dell'Unione, segnatamente nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché nell'allegata nomenclatura combinata, in quanto l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del predetto regolamento recita: "*La nomenclatura combinata riprende: a) la nomenclatura del sistema armonizzato;*".

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.3. Base giuridica sostanziale**

#### *4.3.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.3.2. Applicazione al caso di specie*

Poiché l'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'interpretazione della tariffa doganale e la conclusione di un accordo internazionale nel settore della politica commerciale comune nonché l'attuazione della nomenclatura del SA e della nomenclatura combinata dell'UE, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

### **4.4. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

## **6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Sì

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato e della raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione SA**

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 87/369/CEE del Consiglio<sup>10</sup> l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci<sup>11</sup> e il relativo protocollo di emendamento<sup>12</sup> (convenzione SA), che, tra l'altro, ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA).
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione SA, il comitato SA è responsabile della redazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione, di altri pareri, come orientamenti per l'interpretazione del sistema armonizzato, o di stilare raccomandazioni per garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato e di proporre tali modifiche della convenzione ove auspicabile, avuto riguardo in particolare alle esigenze degli utilizzatori e ai cambiamenti tecnologici o alle variazioni negli schemi del commercio internazionale.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione SA, il Consiglio esamina le proposte di modifica della presente convenzione elaborate dal comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle parti contraenti conformemente alla procedura dell'articolo 16, a meno che uno Stato membro del Consiglio il quale sia parte contraente della presente convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al comitato per riesame. Ai sensi dell'articolo 16 della convenzione SA, il consiglio dell'OMD adotta di norma ogni cinque anni una raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla

---

<sup>10</sup> Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

<sup>11</sup> GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

<sup>12</sup> GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11.

convenzione sul sistema armonizzato. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, in quanto la raccomandazione, una volta accettata a norma dell'articolo 16 della convenzione SA, sarà vincolante per l'Unione ai sensi del diritto internazionale e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sull'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato redatti nel corso di una sessione del comitato SA ("decisioni SA") si devono considerare approvati dal consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al comitato SA per riesame o rinviarla al consiglio dell'OMD.
- (5) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione SA, una volta sottoposta al consiglio una questione conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, paragrafo 2, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio il quale sia parte contraente della convenzione non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato SA, per riesame.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno all'OMD per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme della convenzione SA e la raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato, in quanto le decisioni in questione redatte dal comitato SA potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>13</sup>.
- (7) È nell'interesse dell'Unione che le posizioni da essa espresse in sede di comitato SA siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la classificazione tariffaria delle merci. È altresì nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all'Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato SA.
- (8) Per tutelare i diritti dell'Unione, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a nome dell'Unione che una questione sia rinviata al consiglio dell'OMD o al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, al fine di evitare che una decisione sia adottata su una questione sulla quale il Consiglio non possa raggiungere una posizione prima della scadenza del termine previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA o sulla quale abbia raggiunto una posizione che differisce nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA.
- (9) Considerata la natura evolutiva e altamente tecnica della classificazione delle merci a norma della convenzione SA, l'elevata mole di questioni trattate in occasione delle due riunioni annuali del comitato SA e il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell'OMD e dalle parti contraenti in preparazione

---

<sup>13</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

delle riunioni del comitato SA nonché la conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto e agisca in funzione delle nuove informazioni presentate prima o durante tali riunioni, si dovrebbero adottare le misure necessarie, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione della posizione dell'Unione.

- (10) La decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio<sup>14</sup> ha istituito una procedura efficiente e snella per stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato e in merito alla redazione di tali atti nell'Organizzazione mondiale delle dogane. Poiché cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026, è opportuno sostituirla con una nuova decisione al fine di garantire la continuità, rafforzare la certezza del diritto e migliorare l'efficienza.
- (11) In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato SA e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di OMD, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell'OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al regolamento interno del comitato SA, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione pertinente.
- (12) Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancita dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo,
- (13) Al fine di mantenere la posizione dell'Unione in merito all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA e in merito alla redazione di tali atti nell'OMD dopo la scadenza della decisione (UE) 2023/2898 il 31 dicembre 2026 e la raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato adottata a norma dell'articolo 16 della convenzione SA, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2027 ed entri pertanto in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato e la raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla

---

<sup>14</sup> Decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio, del 19 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA (GU L, 2023/2898, 22.12.2023).

convenzione sul sistema armonizzato adottata a norma dell'articolo 16 della convenzione SA nonché in merito alla redazione di tali atti nell'Organizzazione mondiale delle dogane, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La definizione della posizione che l'Unione dovrà assumere a norma dell'articolo 1 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell'allegato.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2032.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*